

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PRIMA SEZIONE

CAUSA GRASSUCCI E ALTRI CONTRO L'ITALIA

(Ricorsi nn. 12952/13 e altri 4 –
vedi elenco in allegato)

SENTENZA

Art. 13 (+ Art. 6, n. 1) • Inefficacia del ricorso che consente ai cittadini di lamentare l'eccessiva durata di un procedimento giurisdizionale in materia fiscale, come risulta dall'interpretazione della legge Pinto da parte dei tribunali nazionali • Ricorso «Pinto» da presentare per contestare la durata eccessiva dei procedimenti principali in materia fiscale per tutti i procedimenti interni pertinenti conclusisi dopo la data in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva • I tribunali nazionali, in conformità al principio di sussidiarietà, devono interpretare il diritto interno in modo da prevenire qualsiasi violazione simile in futuro
Art. 6, par. 1 (penale) • Durata dei procedimenti fiscali che hanno portato all'imposizione di una maggiorazione d'imposta a carico dei ricorrenti, calcolata a partire dalla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, compresa tra otto anni e nove mesi e ventiquattro anni e sette mesi per i tre gradi di giudizio • Art. 6 applicabile nella sua parte penale • Ciascuno dei procedimenti avviati rispettivamente dai ricorrenti, considerato nel suo complesso, ha superato il termine ragionevole

Redatto dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

8 ottobre 2026

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite dall'articolo 44, paragrafo 2, della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Nella causa Grassucci e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in una camera composta da:

Ivana Jelić*, presidente*,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant*, giudici*,

e Liv Tigerstedt, *assistente cancelliere di sezione*,

Viste:

le ricorsi (n.os 12952/13 e altre 4) dirette contro la Repubblica italiana e con cui quattro cittadini di tale Stato («i ricorrenti») si sono rivolti alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle date indicate nell'allegato I,

la decisione di portare a conoscenza del Governo italiano («il Governo») le doglianze relative alla durata del procedimento e all'efficacia del ricorso «Pinto» e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto,

le osservazioni delle parti,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l'8 settembre 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. I ricorsi riguardano la durata dei procedimenti fiscali che hanno portato all'imposizione di una maggiorazione d'imposta a carico dei ricorrenti, nonché l'efficacia del ricorso «Pinto» in materia.

FATTI

2. Le informazioni relative ai ricorrenti e ai loro rispettivi rappresentanti figurano nell'allegato I.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, il sig. L. D'Ascia, *Avvocato dello Stato*.

4. I ricorrenti e, per quanto riguarda il ricorso n. 58395/19, il sig. V. Marrocco, di cui i ricorrenti sono gli eredi, erano tutti parti in procedimenti fiscali che hanno portato, in particolare, alla condanna al pagamento di maggiorazioni d'imposta (cfr. allegato II).

5. I ricorrenti dei ricorsi nn. 12952/13 e 15540/13 adirono i cosiddetti «tribunali Pinto» («i tribunali Pinto», dal nome della legge n.o 89 del 24 marzo 2001, detta legge «Pinto», che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un rimedio indennitario contro l'eccessiva durata dei

procedimenti giudiziari – paragrafo12 di seguito) al fine di lamentare la durata di detti procedimenti. Per quanto riguarda il ricorso n. 58395/19, il procedimento «Pinto» è stato avviato dal sig. V. Marrocco, deceduto nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorso dinanzi alla Corte è stato presentato dai suoi eredi a proprio nome.

6. I tribunali «Pinto» (cfr. allegato II) respinsero le richieste di risarcimento, ritenendo che l'articolo 6 della Convenzione non fosse applicabile né sotto il profilo civile né sotto quello penale.

7. Per quanto riguarda, in particolare, i ricorsi nn. 12952/13 e 1554/13, la Corte d'appello «Pinto» ha ritenuto, per respingere le richieste del ricorrente in ragione dell'inapplicabilità dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione e, di conseguenza, della legge «Pinto», che le maggiorazioni fiscali, che nel caso di specie ammontavano per ciascun procedimento a 14 460,72 euro (EUR), non potessero essere assimilate, alla luce del criterio del carattere punitivo, a sanzioni penali.

8. Con le sentenze nn. 13322 e 13327 pronunciate nel 2012, la Corte di cassazione ha confermato l'approccio seguito dalla Corte d'appello, esponendo in particolare quanto segue:

> «L'affermazione secondo cui occorrerebbe fare riferimento alla natura e alla funzione della disposizione pertinente, nel senso che, quando essa persegue un obiettivo puramente repressivo (*sanzionatorio*), il carattere «penale» del contenzioso sarebbe innegabile, sebbene ispirata alla giurisprudenza della Corte europea, rimane astratta e tende a un'eccessiva generalizzazione, poiché il concetto di sanzione implica già di per sé una dimensione punitiva. Una tale interpretazione eliminerebbe la necessità di verificare, in materia di sanzioni fiscali, se queste, in base al grado del carattere punitivo [che rivestono], siano o meno assimilabili a una sanzione penale, poiché si dovrebbe sempre ammettere tale assimilazione. Al contrario, la posizione adottata da questa Corte, fondata su un'analisi approfondita dei rapporti tra l'ordinamento giuridico interno e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle garanzie del giusto processo previste dall'articolo 6, paragrafo 1, di detta Convenzione alle controversie fiscali, esclude qualsiasi automaticità: tale equiparazione può essere accolta solo quando la sanzione, per la sua gravità, presenta un carattere punitivo tale da apparire come un'alternativa a una sanzione penale o a una sanzione suscettibile, in caso di inosservanza, di essere commutata in una misura privativa della libertà.»

9. Inoltre, la Corte di cassazione ha ritenuto che la verifica concreta volta a stabilire se un aumento dell'imposta presentasse un grado di gravità tale che la controversia relativa alla sua applicazione potesse essere assimilata, ai fini pertinenti, a una controversia di natura «penale» riguardasse un fatto, e non a una questione di diritto, e rientrava quindi nella valutazione dei giudici di merito, e non della Corte di cassazione, purché fosse motivata in modo adeguato e priva di errori logici o giuridici.

10. Per quanto riguarda il ricorso n. 58395/19, la Corte d'appello ha concluso anche in questo caso che le maggiorazioni in questione, pari al 200 % delle imposte dovute per il periodo 1980-1983, e che andavano quindi da 272 000 lire italiane (ITL – pari a 140,47 EUR) a 350.000 ITL (pari a 180,75

EUR), non potessero essere assimilate, alla luce del criterio del carattere punitivo, a sanzioni penali.

11. Con la sentenza n. 11373 emessa nel 2019, la Corte di cassazione ha confermato la conclusione a cui era giunta la Corte d'appello, esprimendosi come segue:

> «Non è escluso che un risarcimento possa essere richiesto anche in controversie di competenza tributaria che, in realtà, si ricollegano alla "materia penale", intesa come comprensiva delle controversie relative all'applicazione di sanzioni fiscali, quando queste, a causa della loro gravità e secondo una valutazione di fatto non soggetta a controllo in cassazione, presentino un carattere punitivo tale da apparire come un'alternativa a una sanzione penale o a una sanzione che, in caso di inosservanza, possa essere commutata in una misura privativa della libertà (Cass., 6-1, sentenza n. 13322/2012).
>
> In un'altra sentenza, [la Corte di cassazione] ha espresso un principio ancora più rigoroso, ritenendo che «in materia di risarcimento per durata eccessiva del procedimento, ai fini dell'assimilazione di una sanzione fiscale a una sanzione penale, che ricollega il contenzioso fiscale alla "materia penale" e apre la strada alla tutela prevista dall'articolo 2 della legge n.o 89 del 24 marzo 2001, non è sufficiente il solo carattere punitivo della sanzione; è richiesto un fondamento normativo preciso, conformemente a quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua decisione del 26 febbraio 2013, «Aklagaren contro Hans Akerberg Fransson», in armonia con il principio costituzionale della rigorosa legalità delle sanzioni penali» (sentenza n. 510/2014).»

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI

12. La legge n. 89 del 2001, detta «legge Pinto», ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un ricorso per risarcimento a favore di chiunque abbia subito un danno causato dall'eccessiva durata di un procedimento giudiziario. Successivamente, essa è stata modificata due volte, la prima nel 2012 (decreto-legge n.83 del 2012, convertito in legge dalla legge n. 134 del 2012), poi nel 2015 (articolo 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015).

13. Per quanto riguarda l'applicabilità di detta legge alla durata dei procedimenti fiscali, la Corte di cassazione, in una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione sia applicabile solo nei casi in cui le maggiorazioni d'imposta siano, per la loro gravità, «assimilabili a sanzioni penali in ragione del loro carattere punitivo (*afflittivo*), in quanto appaiono come un'alternativa a una sanzione penale o a una sanzione che, in caso di inosservanza, può essere sostituita da una misura privativa della libertà » (cfr., tra gli altri, Corte di cassazione, nn. 11350 del 2004, 21404 del 2005, 21651 del 2005, 15604 del 2006, 19367 del 2008, 13322 del 2012, 22872 del 2014, 4282 del 2015, 5422 del 2016 e 11373 del 2019).

14. Inoltre, la Corte di cassazione ha stabilito che, alla luce del principio costituzionale di legalità, in senso stretto, che disciplina la materia penale (articolo 25 della Costituzione), e del fatto che «spetta unicamente ed esclusivamente al legislatore qualificare come reato determinati comportamenti e definire i reati penali (*l'individuazione del tipo penale*), risulta più pertinente assimilare una sanzione amministrativa (o fiscale) a una sanzione penale solo quando la sanzione si fonda su una norma (di carattere penale), e non in ragione del suo carattere punitivo (*afflittività*) » (cfr., tra gli altri, Corte di cassazione, n^n.^ 510 e 18885 del 2014 e n^n.^ 5422 del 2016).

15. Nelle sentenze in questione, la Corte di cassazione, applicando i suddetti principi, ha o confermato l'inapplicabilità dell'articolo 6 ai procedimenti fiscali relativi a maggiorazioni d'imposta, oppure ha annullato le sentenze con cui le corti d'appello avevano concluso che la parte penale dell'articolo 6 della Convenzione fosse applicabile.

16. Nella sentenza n^n.^ 13657 del 2007, la Corte di cassazione, dopo aver affermato che le maggiorazioni d'imposta assimilabili, per loro natura e gravità, a una sanzione penale possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione, ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla corte d'appello affinché riesaminasse la natura della sanzione controversa.

IN DIRITTO

I. RIUNIONE DELLE ISTANZE

17. Considerata la somiglianza dell'oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

II. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, E DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

18. I ricorrenti denunciano la durata, a loro avviso eccessiva, dei procedimenti dinanzi ai tribunali interni (cfr. allegato II). Essi invocano l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, che recita quanto segue nei passaggi rilevanti ai fini del caso di specie:

> «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...) che decida (...) sulle controversie relative ai suoi diritti e obblighi di natura civile (...)»

19. I ricorrenti dei ricorsi ^nn.^ 36990/19 e 53262/21 lamentano inoltre una violazione dell'articolo 13 della Convenzione, in quanto il rimedio «Pinto» risulterebbe inefficace in materia fiscale. Tale disposizione recita quanto segue:

> «Chiunque abbia subito una violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo nazionale, anche

qualora la violazione sia stata commessa da persone che agivano nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

A. Sulla ricevibilità

1. Sull'eccezione di incompatibilità ratione materiae

a) Argomenti delle parti

20. Il Governo fa riferimento al ragionamento e alle conclusioni dei tribunali interni nel caso «Pinto» e sostiene che, per quanto riguarda i ricorsi n^n.^ 12952/13, 15540/13 e 58395/19, l'articolo 6, paragrafo 1, non fosse applicabile poiché l'importo delle maggiorazioni fiscali contestate non era sufficientemente elevato da poter essere assimilato a una sanzione penale.

21. Inoltre, il Governo sostiene, in linea generale, che spetta ai tribunali nazionali, e non alla Corte, determinare se l'importo della sanzione sia sufficientemente elevato da poter essere considerato come una pena. Pertanto, per quanto riguarda i ricorsi ^nn.^ 36990/19 e 53262/21, il Governo ritiene di non essere in grado di pronunciarsi sull'applicabilità dell'articolo 6, poiché tale valutazione rientra nella competenza dei tribunali interni, ai quali i ricorrenti non hanno sottoposto la loro doglianza.

22. I ricorrenti ribattono che le sanzioni pronunciate nel caso di specie non mirano affatto al risarcimento pecuniario di un danno. Essi ritengono invece che esse rivestano una natura intrinsecamente repressiva e punitiva e sostengono che, alla luce della giurisprudenza costante della Corte, tali caratteristiche conferiscano loro un grado di severità tale da farle rientrare nell'ambito «penale», rendendo così pienamente applicabile l'articolo 6 della Convenzione.

23. Ritengono che, per stabilire se una sanzione presenti un carattere «punitivo» tale da avvicinarla a una sanzione «penale», non sia determinante il suo importo, bensì la sua natura – preventiva, repressiva e punitiva. Ora, secondo loro, le sanzioni controverse hanno innegabilmente una natura preventiva e repressivo-punitiva, e sostengono che ciò sia di per sé sufficiente affinché siano qualificate come «penali» e, di conseguenza, «punitive», ai sensi della Convenzione, il che, a loro avviso, comporta la piena applicazione delle garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione, comprese quelle relative alla durata ragionevole del procedimento.

24. In ogni caso, sostengono, anche tenendo conto del loro importo, le suddette sanzioni rimangono significative. A tal proposito, fanno riferimento alla giurisprudenza della Corte e sostengono che essa abbia stabilito che sanzioni pari al 10% dell'imposta dovuta (*Jussila c. Finlandia* [GC], n.^o^ 73053/01, § 29, CEDU 2006-XIV), o persino sanzioni di importo pari a 3,48 EUR (*Cecchetti c. San Marino* (dec.), n. ^o^ 4074/08, §§ 18 e 23, 9 aprile 2013) rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.

b) Valutazione della Corte

25. Il concetto di «accusa in materia penale» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, è un concetto autonomo (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], nn. 55391/13 e altri 2, § 122, 6 novembre 2018). Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un'«accusa in materia penale» deve essere valutata sulla base di tre criteri, comunemente denominati «criteri *Engel* » (*Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22, e *Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda* [GC], nos 68273/14 e 68271/14, § 75, 22 dicembre 2020), anche in materia fiscale, come risulta dalla sentenza *Jussila* (citata sopra, §§ 30-31 e 36; cfr. anche, alla luce dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, *A e B c. Norvegia* [GC], n. 24130/11 e 29758/11, § 107, 15 novembre 2016, e *Jesus Pinhal c. Portogallo* [GC], n.o 48047/15, §§ 202-203, 217-220 e 244, 9 luglio 2026). Il primo di questi criteri è la qualificazione giuridica del reato nel diritto interno, il secondo la natura stessa del reato e il terzo il grado di severità della sanzione che l'interessato rischia di subire. Il secondo e il terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi. Ciò non impedisce l'adozione di un approccio cumulativo qualora l'analisi separata di ciascun criterio non consenta di giungere a una conclusione chiara circa l'esistenza di un'accusa in materia penale (cfr., tra l'altro, *Ezeh e Connors c. Regno Unito* [GC], nos 39665/98 e 40086/98, § 82, CEDU 2003-X, *Jussila*, cit., §§ 30-31, e *Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall*, cit., §§ 75, 77-78). Il fatto che una persona non incorra in una pena detentiva non è di per sé determinante ai fini dell'applicabilità della parte penale dell'articolo 6 della Convenzione poiché, come la Corte ha ripetutamente sottolineato, la relativa lievezza del reato non può privare un'infrazione del suo carattere penale intrinseco (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá*, cit., § 122; *Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall*, cit., § 78; e *Vegotex International S.A. c. Belgio* [GC], n.o 49812/09, § 67, 3 novembre 2022).

26. La Corte rileva, innanzitutto, che la presente causa riguarda procedimenti giudiziari relativi all'irrogazione, da parte dell'amministrazione fiscale, di accertamenti o rettifiche fiscali a carico delle ricorrenti, nonché di maggiorazioni di importo compreso in una fascia o in una percentuale dell'imposta di cui dette parti erano state ritenute debitrici (cfr. allegato II). I giudici tributari che si sono pronunciati sui ricorsi presentati dalle ricorrenti hanno confermato le sanzioni oggetto della controversia (paragrafo4 sopra – cfr. anche l'allegato II).

Successivamente, la Corte osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la parte penale dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione sarebbe applicabile in materia fiscale solo quando la sanzione inflitta è qualificata come penale dal legislatore, quando l'importo della sanzione supera una certa soglia di gravità o, infine, quando essa può essere sostituita da una misura privativa della libertà in caso di mancato rispetto (paragrafo13 sopra). Sulla base di tale principio, i tribunali nazionali aditi nei

procedimenti «Pinto» avviati dai ricorrenti nei ricorsi nn. 12952/13, 15540/13 e 58395/19 hanno escluso l'applicabilità dell'articolo 6 della Convenzione nei suddetti casi (paragrafi8 e11 sopra citati).

27. La Corte constata che, nel caso di specie, le maggiorazioni fiscali inflitte rientravano, certamente, nella legislazione tributaria e non nel diritto penale italiano. Tuttavia, essa osserva che, come nei casi *Jussila* e *Vegotex International S.A.* (sentenze sopra citate), tali maggiorazioni si basavano su disposizioni generali applicabili a tutti i contribuenti (cfr. le disposizioni menzionate nell'allegato II) e perseguivano uno scopo al tempo stesso dissuasivo e repressivo. Orbene, quest'ultima considerazione è di per sé sufficiente a conferire alla sanzione inflitta un carattere penale (*Jussila*, citata, § 38). Inoltre, le ricorrenti rischiavano di vedersi applicare maggiorazioni che potevano arrivare fino al 200 % dell'imposta di cui erano state ritenute debitrici.

28. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'importo delle maggiorazioni non sarebbe sufficientemente elevato da poter essere assimilato a una sanzione penale, la Corte ricorda che la lieve entità di una sanzione non ha l'effetto di escluderla dal campo di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione. Tale disposizione si applica quindi nella sua veste penale, nonostante la modesta entità della somma richiesta a titolo di maggiorazione d'imposta (*ibidem*).

29. Detto questo, la Corte ricorda che, poiché le maggiorazioni fiscali non rientrano nel nucleo centrale del diritto penale, le garanzie offerte dall'articolo 6 non devono necessariamente applicarsi in tutta la loro rigorosità (*Vegotex International S.A.,* cit., §§ 75 e 76).

30. Ne consegue che l'aspetto penale dell'articolo 6 della Convenzione è applicabile nel caso di specie.

31. Pertanto, la Corte respinge l'eccezione preliminare sollevata dal Governo.

2. Sull'eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni

32. Il Governo sostiene che i ricorrenti delle cause n. 36990/19 e 53262/21 non abbiano soddisfatto il requisito dell'esaurimento dei rimedi interni.

A suo avviso, la Corte di cassazione, ritenendo di dover interpretare la normativa nazionale alla luce della giurisprudenza della Corte, ha sempre ritenuto che la legge Pinto sia applicabile alle decisioni fiscali solo quando la sanzione è paragonabile, alla luce dei criteri *Engel*, a una sanzione penale (sentenze n.º 13657 del 2007, 13322 del 2012 e 22872 del 2014 – paragrafo13 sopra citato). Il Governo ritiene che il ricorso «Pinto» debba, pertanto, essere considerato efficace.

33. I ricorrenti sostengono che il ricorso «Pinto» non costituisca un rimedio effettivo, precisando che è proprio per questo motivo che non lo hanno esercitato. A tal proposito, essi sostengono che dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione risulta che quest'ultima non abbia mai

riconosciuto l'applicabilità del rimedio in questione in materia fiscale (paragrafi13 e15 sopra citati).

34. La Corte ritiene che l'eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni sollevata dal Governo sia strettamente connessa alla questione dell'esistenza di un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione (*mutatis mutandis*, *Verrascina e altri c. Italia e*, n^{os} 15566/13 e altri 5, §§ 13-16, 28 aprile 2022). Pertanto, essa esaminerà tale eccezione nel corso della valutazione della fondatezza del reclamo formulato ai sensi dell'articolo 13, tenuto conto delle strette affinità esistenti tra gli articoli 35, paragrafo 1, e 13 della Convenzione (*Kudła c. Polonia* [GC], n^{o} 30210/96, § 152, CEDU 2000-XI).

3. Conclusione

35. Constatando che i ricorsi non sono manifestamente infondati né inammissibili per un altro motivo previsto dall'articolo 35 della Convenzione, la Corte li dichiara ammissibili.

B. Nel merito

1. Sull'esaurimento dei rimedi interni e sulla presunta violazione dell'articolo 13 della Convenzione (ricorsi nn. 36990/19 e 53262/21)

36. Le parti rimandano alle argomentazioni relative all'efficacia del rimedio da loro presentate in relazione all'articolo 13 della Convenzione (paragrafi32 -33 sopra riportati).

37. La Corte rinvia ai principi enunciati nelle sentenze *Comunità ginevrina d'azione sindacale (CGAS) c. Svizzera* ([GC], n. 21881/20, §§ 138-145, 27 novembre 2023) e *Olivieri e altri c. Italia* (n. 17708/12 e altri 3, §§ 39-44, 25 febbraio 2016).

38. In particolare, essa ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, secondo cui «[l]e Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nel titolo I della presente Convenzione», l'attuazione e la tutela dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione spettano in primo luogo alle autorità nazionali. Il meccanismo di ricorso dinanzi alla Corte riveste quindi un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti umani. Tale sussidiarietà trova espressione negli articoli 13 e 35, paragrafo 1, della Convenzione (*Cocchiarella c.* Italia [GC], n. 64886/01, § 38, CEDU 2006-V).

La Corte ricorda che il principio di sussidiarietà non implica la rinuncia a qualsiasi controllo sul risultato ottenuto a seguito dell'utilizzo del rimedio interno, pena lo svuotamento di ogni sostanza dei diritti garantiti dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione. A questo proposito, è opportuno ricordare che la Convenzione ha lo scopo di tutelare diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi (*Olivieri e altri*, cit., § 40)

39. La finalità dell'articolo 35, paragrafo 1, che enuncia la regola dell'esaurimento dei rimedi interni, è quella di offrire agli Stati contraenti l'opportunità di prevenire o porre rimedio alle violazioni loro contestate prima che la Corte ne sia adita. La norma di cui all'articolo 35, paragrafo 1, si fonda sull'ipotesi, incorporata nell'articolo 13 (con il quale presenta strette affinità), che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo in relazione alla violazione contestata (*Cocchiarella*, cit., § 39).

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono l'esaurimento solo dei rimedi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni contestate, disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un grado sufficiente di certezza non solo in teoria ma anche nella pratica, altrimenti mancano dell'efficacia e dell'accessibilità richieste (cfr., in particolare, le sentenze *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], n. 17153/11 e altre 29 cause, § 71, 25 marzo 2014 e *Olivieri e altri*, citata, § 42).

40. La Corte ha stabilito, nella sentenza *Kudła* (citata sopra, § 156), che «l'interpretazione corretta dell'articolo 13 è che tale disposizione garantisce un ricorso effettivo dinanzi a un organo nazionale che consenta di denunciare una violazione dell'obbligo imposto dall'articolo 6, paragrafo 1, di esaminare le cause entro un termine ragionevole». Nel caso di specie, la Corte constata che, a livello nazionale, è stata la legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto», a introdurre nell'ordinamento giuridico italiano un rimedio indennitario contro l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari (*Olivieri e altri*, citata, §§ 49 e 50).

41. Senza anticipare l'esame della questione relativa all'eventuale superamento del termine ragionevole, la Corte ritiene che la doglianza dei ricorrenti relativa alla durata dei procedimenti di cui erano parti costituisca, *prima facie,* una doglianza «difendibile» (*ibidem*, § 48). Tali procedimenti, dai quali deriva l'applicabilità della parte penale dell'articolo 6 (paragrafo30 , sopra), sono infatti durati, rispettivamente, quasi nove anni e più di dieci anni, per tre gradi di giurisdizione (cfr. allegato II). Gli interessati avevano quindi diritto a un ricorso effettivo al riguardo (*Sürmeli c. Germania* [GC], n. 75529/01, § 102, CEDU 2006-VII, e *Olivieri e altri*, cit., § 48).

42. La Corte rileva che i ricorrenti dei ricorsi n^os^ 36990/19 e 53262/21 non hanno esercitato il ricorso «Pinto», ritenendo che esso non costituisse un rimedio efficace, e che pertanto ritengono di non aver beneficiato di un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

43. La Corte ribadisce che l'articolo 13 della Convenzione si basa sul presupposto che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo in relazione alla violazione denunciata (*Kudła,* cit., § 152). Essa ricorda che un ricorso di cui una parte dispone per lamentare la durata di un procedimento è «efficace», ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, se consente di «fornire all'interessato un rimedio adeguato per qualsiasi violazione già verificatasi» (*ibidem*, § 158). La Corte constata che ciò non avviene nei casi in esame.

44. A tale riguardo, la Corte rileva che, in risposta alle numerose decisioni giudiziarie interne citate dai ricorrenti (paragrafo33 sopra), il Governo non ha fornito alcun esempio giurisprudenziale in cui i tribunali nazionali abbiano ritenuto applicabile l'articolo 6 della Convenzione, nella sua veste penale, alla luce del criterio sopra menzionato (paragrafo13 sopra). Inoltre, la Corte rileva che, per quanto riguarda i ricorsi nn. 12952/13, 15540/13 e 58395/19, i tribunali nel caso Pinto hanno respinto le richieste di risarcimento in quanto l'articolo 6 della Convenzione non era applicabile né nella sua veste civile né in quella penale.

45. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il ricorso che consente ai cittadini di lamentare l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario in materia fiscale, così come risulta dall'interpretazione della legge Pinto da parte dei tribunali nazionali (paragrafi2628 sopra citati), non possa essere considerato effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

46. È pertanto opportuno respingere l'eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni sollevata dal Governo e concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in relazione alle cause nn. 36990/19 e 53262/21.

47. La Corte tiene a precisare che tale constatazione non implica, di per sé, che in futuro non sarà più necessario esercitare il ricorso «Pinto» prima di adire la Corte. A tale riguardo, la Corte osserva che l'inefficacia di detto ricorso in materia fiscale deriva dall'interpretazione che i tribunali nazionali danno di detta legge (paragrafi26 -28 e45 sopra citati). La Corte ricorda che il Protocollo n. 15 alla Convenzione ha sancito il principio di sussidiarietà nel preambolo della Convenzione. In virtù di tale principio, la responsabilità della tutela dei diritti umani è condivisa tra gli Stati parti e la Corte, e le autorità e i tribunali nazionali devono interpretare e applicare il diritto interno in modo da dare piena efficacia alla Convenzione (cfr., in particolare, *Danileţ c. Romania* [GC], n. 16915/21, § 166, 15 dicembre 2025, *Grzęda c.* Polonia [GC], n. 43572/18, § 324, 15 marzo 2022, e i riferimenti alle Conferenze e alle Dichiarazioni di Smirne e di Brighton contenuti nella sentenza *Burmych e altri c. Ucraina* (cancellazione) [GC], n. 46852/13 e *altri*, §§ 120-122, 12 ottobre 2017).

48. Pertanto, tenuto conto del fatto che, da un lato, i tribunali nazionali devono avere la possibilità, nell'ordinamento interno, di applicare direttamente la giurisprudenza della Corte (*Scordino c. Italia* (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 239, CEDU 2006-V) e che, d'altra parte, in un ordinamento giuridico in cui i diritti fondamentali sono tutelati dalla Costituzione, spetta al soggetto leso dimostrare la portata di tale tutela, dovendo questi dare ai tribunali nazionali la possibilità di far evolvere tali diritti attraverso l'interpretazione (*Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS)*, citata, § 159), la Corte ritiene che, a partire dalla data in cui la presente sentenza non potrà più essere ignorata dal pubblico, si dovrà esigere dai futuri ricorrenti che presentino il ricorso «Pinto» per contestare l'eccessiva durata dei

procedimenti principali in materia fiscale; a giudizio della Corte, ciò riguarda tutti i procedimenti interni pertinenti che si saranno conclusi dopo la data in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva (*mutatis mutandis*, *Scordino*, cit. , § 147, e *Di Sante c. Italia* (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004). Di conseguenza, nell'ambito dell'obbligo delle autorità nazionali di verificare la conformità delle proprie leggi e prassi alla Convenzione, spetterà ai giudici nazionali, in conformità al principio di sussidiarietà, interpretare il diritto interno in modo da prevenire qualsiasi violazione analoga in futuro (*Scordino*, cit., §§ 195-207).

2. Sulla presunta violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione

49. I ricorrenti sostengono che la durata dei procedimenti fiscali in questione sia incompatibile con il requisito del «termine ragionevole».

50. Il Governo ribadisce che l'articolo 6, paragrafo 1, non è applicabile nel caso di specie e che i ricorsi nn. 36990/19 e 53262/21 sono inammissibili per mancato esaurimento dei rimedi interni. Nelle sue osservazioni complementari, aggiunge che la durata del procedimento da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rispetto del termine ragionevole non decorre dalla notifica del verbale di constatazione (*processo verbale di constatazione*), bensì dalla presentazione del ricorso da parte dei ricorrenti dinanzi ai tribunali interni fino alla data in cui la decisione definitiva è diventata definitiva.

51. La Corte rileva che il carattere ragionevole della durata di un procedimento va valutato alla luce delle circostanze del caso e tenendo conto dei seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità competenti, nonché l'importanza della controversia per l'interessato (cfr., tra molti altri, *Vegotex International S.A.,* cit., § 151).

A questo proposito, la Corte riconosce che la complessità di una causa fiscale possa giustificare una durata più lunga rispetto ad altri tipi di cause, in particolare quelle che, per la loro natura, richiedono una particolare celerità. Ciò è tanto più vero in quanto la riscossione tempestiva dell'imposta è nell'interesse dello Stato, più che del contribuente *(ibidem*, § 157).

52. Il periodo da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione deve essere determinato in modo autonomo. Esso ha inizio non appena una persona viene ufficialmente accusata, oppure quando le azioni delle autorità hanno ripercussioni significative sulla situazione del ricorrente (*Janosevic*, cit., § 91). Inoltre, la Corte ha precisato che, in materia fiscale, il punto di partenza per il calcolo del termine ragionevole è la data in cui il ricorrente è stato informato dell'intenzione dell'amministrazione fiscale di contestare l'imposta dovuta e di imporgli una maggiorazione d'imposta (*Vegotex International S.A.*, cit., §§ 11 e 153; cfr.,

nello stesso senso, *Janosevic c. Svezia* , n. 34619/97, §§ 8 e 92, CEDU 2002-VII).

53. Si pone quindi per la Corte la questione di determinare, nel diritto italiano, in quale momento un contribuente debba essere considerato informato di tale intenzione. La Corte rileva che, nel diritto italiano, possono esistere diversi tipi di contatti preliminari tra i contribuenti e l'amministrazione fiscale, tali da far emergere dubbi da parte dell'amministrazione in merito al pagamento delle imposte non versate, con richieste di chiarimenti da parte dell'amministrazione e osservazioni in risposta da parte dei contribuenti, fino all'adozione di atti formali quali i verbali di constatazione, che non esprimono ancora l'intenzione di contestare il pagamento delle imposte (cfr. anche, in materia di accesso ai locali adibiti all'esercizio delle attività delle società, l'articolo 12 della legge n.º 212 del 2000 e *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia*, nn. 36617/18 e altri 12, §§ 53 e 107, 6 febbraio 2025). La Corte ritiene che tali atti costituiscano atti preparatori che, di per sé, non incidono sulla situazione giuridica o patrimoniale del contribuente. Alla luce di quanto sopra, è la data di notifica di un avviso di accertamento o di rettifica corredato di sanzioni – che può intervenire o meno a seguito di tali atti preparatori – che la Corte considera come data del primo atto che comporta ripercussioni significative per il contribuente (*Janosevic*, cit., § 91).

54. Per quanto riguarda la durata dei procedimenti svolti nel caso di specie dinanzi ai tribunali nazionali, calcolata a partire dalla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, la Corte rileva che essa è compresa tra otto anni e nove mesi e ventiquattro anni e sette mesi per i tre gradi di giudizio, rinviando, per maggiori dettagli, all'allegato II.

55. La Corte constata che nel caso di specie né i tribunali (per quanto riguarda i ricorsi nn. 12952/13, 15540/13 e 58395/19), né il Governo (per quanto riguarda i ricorsi nn. 36990/19 e 53262/21) abbiano fornito alcuna motivazione atta a giustificare tali ritardi. Anche supponendo che la garanzia del termine ragionevole non debba essere applicata in tutta la sua rigorosità (paragrafo 29 supra), la Corte ritiene che ciascuno dei procedimenti avviati rispettivamente dai ricorrenti, considerato nel suo complesso, abbia, nelle circostanze del caso di specie, superato il termine ragionevole.

56. Di conseguenza, si è verificata una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

57. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

> «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non consente di eliminare in modo

adeguato le conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, un equo risarcimento.»

A. Danno

58. I ricorrenti hanno presentato richieste relative al danno morale che ritengono di aver subito, le quali sono illustrate nell'allegato II.

59. Il Governo contesta le richieste dei ricorrenti.

60. La Corte concede, a titolo di danno morale, per ciascuna richiesta, le somme indicate nell'allegato II.

B. Spese e onorari

61. I ricorrenti chiedono il rimborso di vari importi, indicati nell'allegato II, a titolo di spese e onorari che dichiarano di aver sostenuto nell'ambito dei procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali e dinanzi alla Corte.

62. Il Governo contesta le richieste dei ricorrenti.

63. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese e dei costi solo nella misura in cui ne siano accertati la realtà, la necessità e il carattere ragionevole dell'importo. Nel caso di specie, la Corte ritiene ragionevole concedere ai ricorrenti gli importi indicati nell'allegato II.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *decide* di riunire i ricorsi;

2. *Unisce* al merito del ricorso relativo all'articolo 13 della Convenzione, nei ricorsi nn. 36990/19 e 53262/21, l'eccezione sollevata dal Governo relativa al mancato esaurimento dei rimedi interni, e la *respinge*;

3. *Dichiara* i ricorsi ammissibili;

4. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in relazione ai ricorsi n. 36990/19 e 53262/21;

5. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione in relazione a tutti i ricorsi;

6. *Dichiara*
 a) che lo Stato convenuto sia tenuto a versare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della Convenzione, le somme indicate nell'allegato II;

b) che, a decorrere dalla scadenza di tale termine e fino al versamento, a tali importi saranno aggiunti interessi semplici a un tasso pari a quello del tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

7. *Respinge* le richieste di equo risarcimento per il resto.

Redatto in francese, poi comunicato per iscritto l'8 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

Liv Tigerstedt	Ivana Jelić
Cancelliera aggiunta	Presidente

ALLEGATO I

Elenco delle richieste

N.	Istanza n.	Nome del caso	Presentata il	Ricorrente Anno di nascita/registrazione Luogo di residenza/sede Nazionalità	Rappresentato da
1.	12952/13	Grassucci contro Italia	17/01/2013	**Marco GRASSUCCI** 1996 Latina italiana	Il sig. Grassucci è avvocato e si rappresenta da solo dinanzi alla Corte
2.	15540/13	Grassucci contro Italia	18/01/2013		
3.	36990/19	Marfarma Holding S.r.l. in liquidazione contro Italia	09/07/2019	**MARFARMA HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** 1992 Milano italiana	Francesco GIULIANI
4.	58395/19	Marocco contro Italia	28/10/2019	**Francesco Benedetto MARROCCO** 1968 Pietravairano italiana **Beatrice Rosaria MARROCCO** 1962 Cerreto Sannita italiana	Alessandra PANARELLO
5.	53262/21	Pinotti contro Italia	26/10/2021	**Benedino PINOTTI** 1951 Borgo San Giacomo italiana	Lucia MONTECAMOZZO

ALLEGATO II

Informazioni pertinenti relative alle richieste

N.	Numero della richiesta Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel corso del procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Richieste relative al danno morale e alle spese processuali (in euro)	Importi riconosciuti per il danno morale[1] e per le spese processuali[2] per ricorrente (in euro)
1.	12952/13 Grassucci c. Italia	**Inizio del procedimento** Avviso di rettifica notificato il 29/06/1994 relativo al pagamento dell'IVA per l'anno 1990 Ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale di Latina l'11/10/1994. **Conclusione del procedimento e durata complessiva** Sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma depositata il 18/12/2007	Sanzioni (*pena pecunaria*): – ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 («D.P.R. n. 633 del 1972») ammontavano a un importo compreso tra 1 e 2 volte l'imposta dovuta – nel caso del ricorrente, la sanzione poteva variare da 28 000 000 ITL (14 460,80 EUR) a 56 000 000 ITL (28 921,60 EUR). – ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 per dichiarazione IVA inesatta, esse variavano da 600.000 ITL (309,90 EUR) a 3.000.000 ITL (1.549,37 EUR).	Corte d'appello di Perugia, decreto n. 458 del 2010, depositato il 03/12/2010 Corte di cassazione n. 13327 del 2012, depositata il 26/07/2012	Danno morale: 22.000 EUR Spese e onorari: – dinanzi ai tribunali di primo grado: 8.351,58 EUR – dinanzi alla Corte: 9 346 EUR	Danno morale: 16.640 EUR Spese e onorari: 4.000 EUR

[1] Più l'eventuale importo dovuto a titolo di imposta su tale somma
[2] Più qualsiasi importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma da parte dei ricorrenti

N.	Numero della richiesta Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel corso del procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Richieste relative al danno morale e alle spese processuali (in euro)	Importi riconosciuti per il danno morale[1] e per le spese processuali[2] per ricorrente (in euro)
		13 anni e 6 mesi, 2 gradi di giudizio	Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a sanzioni pari a 14.460,80 EUR e 309,90 EUR per l'anno 1990			
2.	15540/13 Grassucci contro Italia	**<u>Avvio del procedimento</u>** Avviso di rettifica notificato il 29/06/1994 relativo al pagamento dell'IVA per l'anno 1991 Ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale di Latina l'11/10/1994. **<u>Conclusione del procedimento e durata complessiva</u>** Sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 646/39/07 depositata il 18/12/2007 13 anni e 6 mesi, 2 gradi di giudizio	Sanzioni (*pena pecunaria*) – ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 633 del 1972 ammontavano a un importo compreso tra 1 e 2 volte l'imposta dovuta – nel caso del ricorrente, la sanzione poteva variare da 28 000 000 ITL (14 460,80 EUR) a 56 000 000 ITL (28 921,60 EUR). Inoltre, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, la sanzione per dichiarazione IVA inesatta variava da 600.000 ITL (309,90 EUR) a 3.000.000 ITL (1.549,37 EUR). Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento di sanzioni pari a 14.460,80 EUR e 309,90 EUR per l'anno 1991	Corte d'Appello di Perugia, decreto n. 459 del 2010, depositato il 03/12/2010 Corte di cassazione n. 13322 del 2012, depositata il 26/07/2012		

N.º	Numero della richiesta Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel corso del procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Richieste relative al danno morale e alle spese processuali (in euro)	Importi riconosciuti per il danno morale[1] e per le spese processuali[2] per ricorrente (in euro)
3.	36990/19 Marfarma Holding S.r.l. in liquidazione contro Italia	**<u>Avvio del procedimento</u>** Notifica dell'avviso di accertamento in data 04/05/2010 relativo al pagamento dell'IVA e dell'imposta sulle società per l'anno 2003. **<u>Conclusione del procedimento e durata complessiva</u>** Sentenza della Corte di cassazione n.º 3398 del 2019 depositata il 06/02/2019 8 anni e 9 mesi, 3 gradi di giudizio	Sanzioni (*pena pecunaria*): – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.º 471 del 1997, ammontavano a un importo compreso tra il 100% e il 200% dell'imposta sulle società dovuta (nel caso di specie, variavano da 469.200 EUR a 938.400 EUR); – ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.º 471 del 1997, per la tenuta di una contabilità non conforme alle prescrizioni di legge in materia di imposta sul reddito delle persone giuridiche, variavano da 1 032 EUR a 7 746 EUR; – ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n.º 471 del 1997, ammontavano al valore dell'IVA dovuta per indebita detrazione fiscale (nel caso di specie, 600.000 EUR); – ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n.º 471 del 1997, esse corrispondevano a un importo compreso tra il 100 % e il 200 % dell'IVA dovuta per una	---	Danno morale: 6 500 000 EUR Spese processuali dinanzi alla Corte: 29 204,50 EUR	Danno morale: 3.300 EUR Spese processuali: 1.000 EUR

N.	Numero della richiesta Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel corso del procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Richieste relative al danno morale e alle spese processuali (in euro)	Importi riconosciuti per il danno morale[1] e per le spese processuali[2] per ricorrente (in euro)
			dichiarazione in cui l'imposta indicata era inferiore a quella dovuta (nel caso di specie, tra 960 000 EUR e 1 920 000 EUR). Nel caso di specie, la società ricorrente è stata condannata, complessivamente, al pagamento di una sanzione pari a 1 441 032 EUR			
4.	58395/19 Marrocco contro Italia	**<u>Avvio dei procedimenti</u>** Avvisi di accertamento notificati il 04/06/1986 relativi alla deduzione indebita relativa al pagamento dell'imposta locale sul reddito (ILOR) per gli anni 1980, 1981, 1982, 1983 **<u>Conclusione del procedimento e durata complessiva</u>** Sentenze della Commissione fiscale centrale nn. 102 (anno 1983), 103 (anno	Sanzioni (*pena pecunaria*): – ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ammontavano a un importo compreso tra 2 e 4 volte la detrazione indebita; nel caso di specie, detrazione indebita per – 149.000 ITL (76,95 EUR) (anno 1980) – 136.000 ITL (70,23 EUR) (anno 1981) – 175.000 ITL (90,37 EUR) (anno 1982) – 175.000 ITL (90,37 EUR) (anno 1983) «A causa della gravità del danno arrecato all'amministrazione fiscale», le autorità	Corte d'Appello di Roma, decreto n. R.G.V.G. 9860/2011, depositato il 12/12/2016 Corte di cassazione n. 11373 del 2019, depositata il 29/04/2019	Nessuna	---

N.	Numero della richiesta Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel corso del procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Richieste relative al danno morale e alle spese processuali (in euro)	Importi riconosciuti per il danno morale[1] e per le spese processuali[2] per ricorrente (in euro)
		1981), 108 (anno 1982) e 355 (anno 1983) del 2010 depositate il 03/01/2011 24 anni e 7 mesi per 3 gradi di giurisdizione	hanno inflitto sanzioni pari al 200% dell'imposta dovuta, ovvero, rispettivamente, 298.000 ITL (153,9 EUR), 272.000 ITL (140,47 EUR), 350.000 ITL (180,75 EUR) e 350.000 ITL (180,75 EUR)			
5.	53262/21 Pinotti contro Italia	**Avvio del procedimento** Avvisi di accertamento notificati tra il 27/11/2010 e il 30/11/2010 relativi all'IVA, alle imposte sul reddito delle persone fisiche e alle maggiorazioni regionali e comunali, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. **Conclusione del procedimento e durata complessiva** Sentenza della Corte di cassazione n. 11616 del 2021, depositata il 04/05/2021 10 anni e 5 mesi per 3 gradi di giudizio	Sanzioni (*pena pecunaria*) ai sensi dell'articolo: – 1, comma 2, del decreto legislativo n.º 471 del 1997, variavano dal 100% al 200% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle maggiorazioni regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute per la presentazione di una dichiarazione dei redditi inesatta, contenente l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, oppure di un'imposta inferiore a quella dovuta, oppure ancora di un credito superiore a quello a cui il contribuente aveva diritto; – 9, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, le sanzioni variavano da 1.032 EUR a 7.746 EUR per la tenuta di una contabilità relativa all'imposta sul reddito	---	Danno morale: 6.500 EUR Spese processuali dinanzi alla Corte: 13.012,45 EUR	Danno morale: 6.400 EUR Spese processuali: 1.000 EUR

N.	Numero della richiesta Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel corso del procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Richieste relative al danno morale e alle spese processuali (in euro)	Importi riconosciuti per il danno morale[1] e per le spese processuali[2] per ricorrente (in euro)
			delle persone fisiche non conforme alle prescrizioni di legge; – 32, comma 2, del decreto legislativo n.º 446 del 1997, variavano dal 100 % al 200 % dell'imposta dovuta per la presentazione di una dichiarazione mendace volta a indicare una base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive inferiore a quella accertata o, in ogni caso, un'imposta inferiore a quella dovuta; – 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997, erano pari al 100 % dell'imposta dovuta per omessa regolarizzazione degli acquisti senza fattura o con fattura inesatta relativi a operazioni soggette all'IVA; – 5, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, erano pari al 100 % dell'imposta dovuta per una dichiarazione IVA con un importo inferiore a quello dovuto; – 9, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, esse variavano da 1 032 EUR a 7 746 EUR per omissione o tenuta irregolare dei registri IVA, mancata conservazione dei registri IVA o rifiuto di presentarli.			

N·	Numero della richiesta Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel corso del procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Richieste relative al danno morale e alle spese processuali (in euro)	Importi riconosciuti per il danno morale[1] e per le spese processuali[2] per ricorrente (in euro)
			Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato, complessivamente, a una sanzione di 70.461 EUR.			